

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 497

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, BIAGGI, BORGHI, CARRA, GIRARDIN, GITTI, CALVI, TOROS

Presentata il 10 ottobre 1968

Estensione del trattamento pensionistico del personale navigante al personale di terra dell'aviazione civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge allegata estende il trattamento pensionistico previsto dalla legge 13 luglio 1965, numero 859 (di cui attualmente beneficia il solo personale navigante), al personale di terra dell'aviazione civile.

I lavoratori dell'aviazione civile che svolgono la loro attività a terra aspirano ad un trattamento di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e, in caso di morte, a favore dei superstiti conforme all'articolo 38 della Costituzione secondo il quale: « i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia ».

In merito a questa aspirazione è opportuno rilevare che il trattamento pensionistico, per essere adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori, deve corrispondere al trattamento complessivo ricevuto dai medesimi durante la vita lavorativa e specialmente a quello ricevuto negli anni precedenti al pensionamento.

Questa aspirazione fortemente sentita da tutti i lavoratori non può realizzarsi che gradualmente in relazione alle possibilità economiche di ciascuna categoria. È infatti noto che il conseguimento di un simile obiettivo attraverso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore di tutti i beneficiari, non potrà sicuramente realizzarsi nei prossimi 5 o 10

anni a causa dell'alto onere ch'esso richiede. Pertanto, quelle categorie che hanno la possibilità di conseguire tale obiettivo entro breve termine non devono incontrare difficoltà nella sua realizzazione attraverso speciali forme di previdenza.

Tanto meno deve incontrare difficoltà l'iniziativa che viene proposta a favore dei lavoratori dell'aviazione civile in considerazione del fatto che, per la sua attuazione, non è necessario un maggiore onere né a carico dei lavoratori né a carico dei datori di lavoro, giacché il più alto contributo richiesto può essere fronteggiato con l'utilizzazione dei contributi attualmente versati in fondi di previdenza aziendale in forza dei contratti collettivi di lavoro, vigenti nella categoria, nella misura complessiva del 10 per cento della retribuzione per gli impiegati e dell'8 per cento per gli operai.

La diminuzione del suddetto trattamento aziendale non porta pregiudizi alle finalità che con lo stesso si intendevano raggiungere, in quanto il denaro verrebbe destinato a migliorare il trattamento pensionistico da erogare a fine lavoro, come ora viene erogato il trattamento contrattuale.

Il diverso trattamento economico esistente attualmente a favore dei naviganti rispetto al personale di terra non costituisce un ostacolo come non è stato di ostacolo alla costituzio-

ne di una previdenza unitaria pensionistica a favore della gente del mare e dei lavoratori dello spettacolo anche se, specie per i lavoratori dello spettacolo, vi sono gruppi che hanno particolari esigenze e godono di particolari trattamenti.

Il distacco dei lavoratori dell'aviazione civile dall'assicurazione generale obbligatoria non arrecherà alcun danno alle relative gestioni dal punto di vista mutualistico perché essi continueranno a dare il loro contributo di solidarietà con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 lettera *h*) della legge 21 luglio 1965, n. 903, come avviene per tutti gli altri iscritti ad enti, fondi, casse, gestioni, forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il personale di volo, per la separata gestione, da questa unificazione non solo non riceverà alcun danno ma un vantaggio, in quanto sarà possibile conseguire una riduzione delle spese di amministrazione.

Gli articoli della proposta di legge sono prevalentemente degli adattamenti necessari all'estensione della speciale previdenza al personale di terra.

Le poche variazioni riguardano:

a) requisiti per il diritto a pensione (articolo 22). Si è ritenuto opportuno per il personale di terra prevedere gli stessi requisiti richiesti dall'assicurazione generale obbligatoria in considerazione che non diverse sono le situazioni rispetto alla generalità dei lavoratori;

b) la misura della pensione calcolata con gli stessi criteri dell'assicurazione generale ob-

bligatoria (articolo 25). Si è però stabilito che invece del 65 per cento, la pensione sia l'80 per cento della retribuzione per 40 anni di contribuzione come è previsto anche per le categorie che hanno fondi speciali.

Poiché è stata fissata una diversa età per il diritto a pensione tra uomo e donna e potendo gli assicurati andare in pensione oltre i 60 anni di età, sono stati previsti coefficienti di diminuzione e di aumento della pensione, affinché a parità di contributi abbia una pensione maggiore chi va in pensione in età più elevata rispetto a chi va in pensione in età meno elevata, per poter tenere in considerazione il fatto che l'assicurato che va in pensione in età più giovane percepisce più a lungo la pensione;

c) è stata estesa la pensione di invalidità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 agli assistenti di volo, perché vanno incontro agli stessi rischi dell'altro personale di volo;

d) è stata estesa l'integrazione della pensione per la moglie e per il marito a carico in considerazione che è previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

Il contributo è stato fissato nella misura del 24 per cento anziché del 25 per cento come per il personale di volo, in considerazione del fatto che il personale di terra non fruisce della pensione di invalidità specifica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 della legge n. 859 e per il conseguimento della pensione di anzianità non sono accordate alcune delle agevolazioni previste a favore del personale di volo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e scopi del Fondo).

L'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un Fondo di previdenza per la gente dell'aria.

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge ».

ART. 2.

(Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria).

L'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo di cui al precedente articolo 1, la cui amministrazione è affidata all'INPS, per il raggiungimento del suo scopo si avvale delle seguenti gestioni aventi contabilità separate:

- a) gestione per il personale di volo;
- b) gestione per il personale di terra.

Alla gestione di cui alla lettera a) del precedente comma e per essa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono trasferite le attività e le passività, gli oneri e i diritti e quanto altro di pertinenza della "Cassa nazionale della gente dell'aria", di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa, provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge ».

ART. 3.

(Obbligo di iscrizione).

L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo tutte le categorie di personale appartenenti alla "Gente dell'aria", previste dal codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i dirigenti di azienda soggetti all'obbligo di iscrizione all'INPDAI in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 ».

ART. 4.

(Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria).

L'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata " Cassa nazionale della gente dell'aria " alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà della gestione di cui alla lettera a) dell'articolo 2 che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati ».

ART. 5.

(Comitato di vigilanza).

L'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovrintende alla amministrazione del Fondo un comitato di vigilanza della quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ispettorato generale dell'aviazione civile;

d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;

e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti al personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi; 12 rappresentanti effettivi e 12 supplenti del personale di terra;

f) cinque rappresentanti effettivi e 5 supplenti delle aziende di trasporto aereo;

g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso

di assenza o impedimento, il funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale.

In mancanza di associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha la facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e) ed f), durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

ART. 6.

(Poteri del comitato di vigilanza).

L'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Spetta al comitato di cui al precedente articolo 6:

1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;

2) di dare parere sulla accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;

5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;

6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nella applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Partecipano alle sedute del comitato sia i rappresentanti del personale di volo che quelli del personale di terra, quando si trattano questioni comuni. Partecipano i rappre-

sentanti del personale di volo o quelli del personale di terra quando si trattano questioni di interesse dell'una o dell'altra gestione ».

ART. 7.

L'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Sono devolute ad una delle due gestioni del Fondo secondo la competenza:

a) la metà delle somme versate a titolo di multe, ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;

b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili appartenenti alla gente dell'aria;

c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto ».

ART. 8.

(*Bilancio tecnico*).

L'articolo 11 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Ogni cinque anni o a richiesta del comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico di ciascuna delle due gestioni del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967 ».

ART. 9.

(*Misura e versamento del contributo*).

L'articolo 14 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per il personale di volo è stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 e per il personale di terra nel 24 per cento.

Il contributo è ripartito per i tre quinti a carico delle aziende e per i due punti a carico del personale.

La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previden-

za della gente dell'aria può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.

Finché non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione.

Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.

L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 55° anno di età ».

ART. 10.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione).

L'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti quando siano esonerati dal servizio:

- a) se appartenenti al personale di volo:
 - 1) possono far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età;
 - 2) ovvero abbiano compiuto il 55° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni;
 - 3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo utile di almeno 15 anni. In questo ultimo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

ETÀ	COEFFICIENTI	
	Maschi	Femmine
54	0,92377	0,92857
53	0,85490	0,86365
52	0,79251	0,80451
51	0,73585	0,75050
50	0,68428	0,70105
49	0,63724	0,65568
48	0,59424	0,61397
47	0,55485	0,57555
46	0,51870	0,54009
45	0,48547	0,50730

b) se appartenenti ai servizi di terra:

1) abbiano compiuto 60 anni di età gli uomini, 55 anni di età le donne;

2) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione;

3) possano far valere 35 anni di contribuzione a qualunque età.

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possono far valere un periodo utile di almeno 10 anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare attività di volo, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo ».

ART. 11.

(Determinazione della misura della pensione).

L'articolo 25 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione del personale di volo è pari a tanti trentesimi del 75 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La misura della pensione del personale di terra è pari all'80 per cento per 40 anni di contribuzione della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione calcolata come indicato al secondo comma sarà ridotta se percepita prima del 60° anno di età o aumentata se percepita dopo il 60° anno di età in base a dei coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di vigilanza di cui all'articolo 7.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata la pensione di invalidità di cui al precedente articolo 22, punto b), essere inferiore ai quindici trentesimi del 75 per cento della predetta retribuzione pensionabile.

Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32 e per la moglie a carico del pensionato o per il marito invalido ai sensi di legge a carico della pensionata. Il ventesimo suppl-

mentare per ciascun figlio spetta in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.

La pensione annua è dovuta in tredici quote mensili.

La tredicesima quota da corrisondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensione in godimento alla data del 1° dicembre ed è corrisposto per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione ».

ART. 12.

(Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946).

L'articolo 45 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Al personale di volo in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia stato già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1° gennaio 1947 o da data posteriore è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo, il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purché durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purché non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi su indicati ».

ART. 13.

(Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti).

L'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, già esistenti presso la cessata Cassa nazionale del-

la gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946 e il personale di terra iscritto all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, prima della emanazione della legge che ha esteso ad esso il trattamento pensionistico del personale di volo, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purché:

a) facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di terra ha facoltà di ottenere il riconoscimento dei periodi di lavoro effettuato alle dipendenze di aziende di navigazione aerea, qualora faccia pervenire la relativa domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge con la quale viene esteso ad esso il trattamento pensionistico del personale di volo;

b) versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo è determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento;

c) per i periodi di cui è chiesto il riconoscimento risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) si intendono perentori e l'inosservanza di essi comporta la decadenza dalla facoltà di conseguire il riconoscimento.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della domanda, purché il versamento del contributo di cui alla precedente lettera b) pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, gli effetti del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».